

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1982

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

**DALLA CHIESA, TENERINI, TASSINARI**

Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo

*Presentata il 19 luglio 2024*

ONOREVOLI COLLEGHI! – Il settore dello spettacolo si caratterizza per la peculiarità delle dinamiche del lavoro e per la specificità delle esigenze, in materia previdenziale, dei lavoratori che operano in questo settore. Si tratta di un settore la cui rilevanza sociale necessita di essere valorizzata, tenendo conto dell'impatto positivo dello spettacolo sul territorio, in termini economici, sul benessere dei cittadini, sullo sviluppo e sulla coesione sociale.

La cultura, e la sua fruizione, è un bene comune che trova riconoscimento nella Carta costituzionale che, all'articolo 9, ne promuove lo sviluppo.

Ciò nonostante si registra una scarsa attenzione per le dinamiche proprie del lavoro e, per quanto riguarda la presente proposta di legge, del sistema previdenziale dei lavoratori dello spettacolo.

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) è stato soppresso infatti a decorrere dal 1° gennaio 2012 ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e le relative funzioni sono state attribuite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tra le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, cui spetta la gestione del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

L'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dispone che il trattamento pensionistico spettante a coloro che siano iscritti alle forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria si compone di due quote: una corrispondente all'importo relativo alle anzianità contribu-

tive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993 (quota A) e una corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993 (quota B), con differenti sistemi di calcolo.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, che ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge 8 agosto 1995, n. 335, ha modificato la disciplina pensionistica applicabile ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo con l'introduzione di nuove regole per il calcolo e per i requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali gestite dai fondi. Per tale calcolo sono state previste tre quote: una quota relativa all'anzianità maturata fino al 1992 (quota A), una quota relativa all'anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011 (quota B) e una quota, determinata con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996 o dal 1° gennaio 2012 per i lavoratori che possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni al 31 dicembre 1995 (quota C).

Per quanto riguarda il calcolo relativo alla liquidazione della quota B, nel tempo si sono determinate situazioni che hanno portato numerosi pensionati del settore dello spettacolo a presentare ricorso al tribunale perché, prima, l'ENPALS e, poi, l'INPS hanno liquidato tale quota della pensione in un importo inferiore a quello dovuto per legge.

Dal 2014 si sono registrate pronunce favorevoli alla tesi dei ricorrenti da parte di tribunali e corti di appello che hanno rilevato l'errore di interpretazione e di applicazione della normativa di settore, condannando l'INPS a liquidare correttamente i vari trattamenti pensionistici. Successivamente, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 38018 del 29 dicembre 2022, ha ribaltato la situazione, contraddicendo le decisioni dei giudici di merito.

Con la presente proposta di legge si rende, a questo punto, opportuno introdurre una norma di interpretazione autentica delle disposizioni che disciplinano il calcolo della quota B della pensione del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, tenuto conto che:

a) le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 182 del 1997 costituiscono una disciplina autonoma, esaustiva e autosufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993;

b) la disposizione di cui al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 182 del 1997 secondo cui: «Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» si deve intendere, nel suo significato letterale, come rinvio alle sole «aliquote di rendimento» di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 503 del 1992, mentre nessun riferimento è operato al successivo comma 2;

c) nel rispetto dei principi e criteri direttivi di delega, di cui all'articolo 2, comma 22, della legge n. 335 del 1995, che prevedevano l'armonizzazione e la commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti, la retribuzione massima pensionabile deve coincidere, al pari di quanto avviene nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, con la retribuzione imponibile: pertanto le aliquote di rendimento decrescenti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 503 del 1992 devono intendersi applicabili fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. La disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, si interpreta nel senso che la quota del trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 è liquidata mediante l'applicazione delle aliquote di rendimento decrescenti di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a tutta la contribuzione versata e che nella determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile non si applica il limite previsto dal settimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



\*19PDL0101180\*